

ESENTE ART. 82 COMMA 5
ESENTE ART. 82 COMMA 3
DLG.S 117/2017

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE SEZIONE DI GORIZIA

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

1-1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, in particolare del Titolo V, Capo I "delle organizzazioni di volontariato", delle norme del presente Statuto, della Legge Regionale n. 23/12 (e successive modifiche) e dai principi generali dell'ordinamento giuridico, l'Associazione denominata "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione di Gorizia" (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), presso l'Ufficio del Referente Provinciale del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Gorizia. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

1-2 L'acronimo "ODV" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1-3 L'Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale ODV, di seguito ANVVF ODV, e anche alla Rete Associativa al verificarsi dei presupposti di cui all'art.41 del D.Lgs. 117/2017. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'ANVVF ODV, pur nell'autonomia propria dell'Associazione, quale autonomo e distinto soggetto giuridico, per l'attuazione e l'organizzazione dei detti fini e progetti.

L'Associazione qualora affiliata all'ANVVF ODV è autorizzata ad utilizzare il logo/marchio, la denominazione e gli altri segni distintivi di ANVVF ODV nel rispetto dello Statuto, del Regolamento Nazionale, delle deliberazioni e/o delle direttive dell'Associazione Nazionale assunte a tal riguardo e Codice Etico.

In tutti i casi di revoca dell'affiliazione, l'Associazione non potrà più utilizzare il logo/marchio, la denominazione e gli altri segni distintivi di ANVVF ODV e sarà tenuta alla restituzione dell'attestato di adesione ANVVF ODV in suo possesso.

1-4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi

di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- 1) nel settore della formazione per la divulgazione della cultura della prevenzione e della sicurezza dai rischi connessi alle attività negli ambienti di vita, anche ai fini della conoscenza di regole per l'auto protezione e per la salvaguardia dell'ambiente;
- 2) nel settore della beneficenza, attraverso le attività sociali benefiche a favore delle persone svantaggiate, anche in concorso con altri Enti del Terzo Settore.
- 3) Nel settore della protezione civile.

In particolare:

- a) promuovere e consolidare i vincoli di amicizia e di solidarietà tra i Vigili del Fuoco in congedo ed in servizio e con gli appartenenti di altre Associazioni con scopi affini;
- b) tenere vivi tra gli associati i valori di aggregazione, fratellanza e amicizia ed il ricordo delle tradizioni dei Corpi dei Vigili del Fuoco, nonché la memoria di coloro che sono caduti nell'adempimento del proprio servizio;
- c) svolgere nei limiti statutari ogni forma di assistenza morale e socio-assistenziale a favore di chi ne richieda l'opera, sostenendo tutte le iniziative a tale scopo necessarie, nonché promuovere attività culturali, ricreative e sportive anche in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
- d) sostenere attraverso gli associati attività di volontariato, nonché informazione, formazione ed addestramento in materia di sicurezza antincendio, di difesa civile e di protezione civile in favore di cittadini, enti pubblici ed associazioni;
- e) sviluppare progetti di collaborazione, anche mediante convenzioni con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco secondo le forme ed i modi indicati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e con altre associazioni, enti pubblici e privati a livello internazionale, nazionale e territoriale;
- f) sviluppare progetti di collaborazione per i fini sociali con i vigili del fuoco volontari della Provincia di Gorizia;
- g) svolgere attività a tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n°1089, in particolare della documentazione, degli automezzi e

del materiale storico dei Vigili del Fuoco, con la creazione e il mantenimento di Musei Storici locali esistenti e/o in creazione;

- h) svolgere attività sociale di beneficenza e di sostegno in favore di cittadini e popolazioni colpiti da eventi calamitosi in Italia e all'Estero.
- i) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Tutte le attività dell'Associazione vengono svolte dagli associati/volontari in maniera volontaria e gratuita, fatti salvi eventuali rimborsi spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. Non possono altresì essere intraprese attività che risultino in contrapposizione con quelle del Corpo Nazionale o di sua specifica competenza.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore.

2-5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-6 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

2-7 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

2-8 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dagli associati;
- b) contributi e liberalità degli associati e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e associati;
- d) proventi derivanti da attività non commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3-4 I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte degli associati sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi

Art. 4 ASSOCIATI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno,

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti e codice etico.

4-4 Il Consiglio Direttivo, esaminando entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di associato da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di associato si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo associato. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 Tutti gli associati hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie, regolamentari e codice etico. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, gli associati hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;

c) il diritto di candidarsi alle cariche sociali;

d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente all'associato l'esame entro 30 giorni dalla richiesta.

4-7 Tutti gli associati hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto, regolamenti e codice etico e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, regolamenti e codice etico, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4-8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili agli associati.

4-9 Gli associati minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

4-10 L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

1. D'Onore; 2. Benemeriti; 3. Effettivi; 4. Sostenitori.

Associati d'Onore - E' attribuita la qualifica di Associato d'Onore, previo consenso degli interessati, su proposta del Consiglio provinciale e ratifica dell'Assemblea degli associati:

a) Al personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco in servizio e fuori servizio decorato con medaglia d'oro o d'argento al valor civile ed alle persone parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemerita nei riguardi del Corpo Nazionale o dell'Associazione;

b) Ai familiari dei deceduti per causa di servizio.

Associati Benemeriti -

Sono Associati benemeriti:

a) gli associati fondatori dell'Associazione;

b) su proposta del Consiglio provinciale e successiva ratifica dell'Assemblea possono essere nominati soci Benemeriti, previa accettazione degli stessi, coloro che hanno contribuito in modo sostanziale allo sviluppo dell'Associazione, anche se non appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ad eccezione degli associati fondatori, equiparati agli associati effettivi.

Associati Effettivi - Sono Associati Effettivi tutti coloro che presentano istanza d'iscrizione e versano la quota sociale secondo quanto stabilito. Tale categoria comprende:

a) il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio o che ha lasciato il servizio per raggiunti limiti d'età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti richiesti;

b) gli ex Vigili volontari ausiliari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco compresi i Vigili del fuoco Volontari in servizio e quelli cessati dal servizio.

Associati Sostenitori - Sono Associati sostenitori coloro che presentano richiesta d'iscrizione e versano la relativa quota. Sono ammessi a far parte di tale categoria:

a) i familiari dei colleghi deceduti non per causa di servizio;

b) i familiari degli associati alle altre categorie;

c) gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

d) ogni altra persona interessata alle materie oggetto del presente statuto.

Associati Sostenitori

Sono ammessi a far parte degli associati Sostenitori:

i familiari degli associati alle precedenti categorie;

i familiari dei colleghi deceduti;

gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

I minori di età.

le persone che ne fanno richiesta.

Tutte le categorie di soci hanno uguali diritti e doveri.

Art. 5 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

5.1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 120 (centoventi) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

5.2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali e del Codice Etico;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

5.3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

5.4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

5.5. Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

- a) siano stati destituiti dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;
- b) abbiano riportato condanne penali;
- c) siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

L'Associato che successivamente alla sua iscrizione risulti non avere o aver perduto i requisiti d'ammissione, viene cancellato dall'albo generale degli iscritti e dall'elenco della Sezione provinciale.

Art. 6 – SANZIONI DISCIPLINARI

6.1 A carico degli associati, compresi i Dirigenti dell'Associazione, che contravvengono alle finalità e alle norme dello Statuto, Regolamento e Codice Etico possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- sospensione per comportamento contrario alle norme dello Statuto ed ai doveri morali dell'Associazione, nonché per atti che producano danni all'Associazione;
- espulsione per gravi infrazioni o per atteggiamenti contrari ai principi dell'Associazione.

6.2 Il provvedimento di richiamo scritto viene adottato dal Presidente Provinciale nonché dal Consiglio Nazionale, per il Presidente Provinciale.

6.3 I provvedimenti di sospensione e di espulsione vengono adottati dal Presidente Provinciale su proposta documentata del Consiglio Provinciale, nonché dal Consiglio Nazionale per il Presidente Provinciale.

6.4 I provvedimenti disciplinari deliberati devono essere portati a conoscenza del Collegio Provinciale dei Probiviri e comunicati alla Segreteria Nazionale, mentre quelli deliberati dal Consiglio Nazionale devono essere portati a conoscenza del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 7 - RICORSI

Contrario al provvedimento di richiamo o censura adottato dal Presidente, l'associato può presentare ricorso al Consiglio provinciale. Lo stesso deve essere presentato in forma scritta entro trenta giorni dalla notifica del primo provvedimento tramite il Segretario provinciale dell'Associazione.

Avverso l'adozione del provvedimento di sospensione o d'espulsione, l'associato può presentare ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri.

Art. 8 OBBLIGHI ASSICURATIVI

8.1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei volontari.

8.2 L'Associazione è tenuta ad assicurare tutti i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 – RAPPRESENTANZA

In occasione di manifestazione e/o celebrazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia a livello centrale sia periferico, nonché di altre istituzioni, la Sezione provinciale assumerà idonee iniziative di partecipazione e rappresentanza dell'Associazione.

Art. 10 – STENDARDO

Lo stendardo della Sezione provinciale avrà la forma dello stendardo in uso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nelle manifestazioni e cerimonie ufficiali lo stesso interviene con rappresentanza di cui al Regolamento Nazionale.

Art. 11 - ABITO SOCIALE

L'abito Sociale è definito dal Regolamento Nazionale.

Art. 12 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

12.1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

12.2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

12.3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

12.4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- a. Libri degli associati e dei volontari;
- b. Libro dei verbali e delibere assembleari;
- c. Libro delle adunanze e delibere del Consiglio Direttivo Provinciale, Organo d'Amministrazione.
- d. Libro inventario;
- e. Libri contabili;
- f. Libri verbali Organi di controllo (se nominato);
- g. Libro del collegio dei probiviri;

Art. 14 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo Provinciale

c) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

d) Collegio dei Probiviri

14.1 Tutti gli organi dell'associazione possono riunirsi anche mediante videoconferenza così come previsto dal Codice del Terzo Settore e s.m.i., sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. Ai sensi dell'art.24 c.4 del Codice del Terzo Settore è possibile esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

14.2 L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 15 ASSEMBLEA

15.1 L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

15.2 Essa è composta da tutti gli iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

15.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

15.4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento delle quote associative.

15.5 In Assemblea ciascun associato ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può avere un massimo di 3 deleghe.

15.6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

15.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

15.8 Il Presidente nomina tra gli associati il Segretario verbalizzante.

15.9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

15.10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

15.11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

15.12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza degli associati aventi

diritto al voto in prima ed in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

15.13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento, fusione, scissione e trasformazione dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

15.14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Le discussioni e le deliberazioni delle Assemblee ordinarie che straordinarie sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

16.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

16.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da associati vigili del fuoco in servizio o in pensione dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

16.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

16.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti il Tesoriere ed un Segretario.

16.5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

16.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

16.7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

16.8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- f) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- g) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- h) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- l) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

16.9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

16.10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

16.11 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

17.1 Il Consiglio Direttivo Provinciale decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

17.2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART. 18 IL PRESIDENTE

18.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

18.2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo Provinciale.

18.3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo Provinciale con le stesse modalità previste per l'elezione.

18.4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Provinciale.

18.5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo Provinciale;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo Provinciale.

18.6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

18.7-Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo Provinciale, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 19 SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario, nominato a norma del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere, nominato a norma del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo Provinciale, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo Provinciale. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle

risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente

Art. 20 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria degli associati ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

20.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a quanto stabilito dalla normativa vigente del Codice del Terzo Settore;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo

monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

ART. 22 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

22.1 Il Collegio dei Probiviri è Organo di garanzia Statutaria e di giurisdizione interna.

22.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e da due supplenti tutti eletti dall'assemblea degli associati. A tali cariche potranno essere eletti anche soggetti estranei all'Associazione, purché abbiano adeguate competenze nelle materie giuridiche.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Esso ha il compito di interpretare le norme Statutarie e regolamentari e fornire pareri agli Organismi dirigenti, sulla loro applicazione.

Emette, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli Organi Statutari.

22.3 Il Collegio esamina con funzioni e finalità conciliative e impregiudicato il ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria:

- i ricorsi presentati dai componenti degli Organi Territoriali;
 - eventuali controversie che possono insorgere riguardanti comportamenti e condotte dei consiglieri provinciali inerenti il loro operato all'interno dell'associazione.;
 - assolve ai mandati fiduciari che gli vengono assegnati dal Presidente Provinciale.
- Essi non devono riguardare controversie personali.

Le decisioni del Collegio dovranno essere prese previo il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono e sottoscrivono appositi verbali e le loro decisioni dovranno essere comunicate agli interessati a mezzo di raccomandata A/R ovvero PEC ove possibile.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo Provinciale, il Collegio assume il governo dell'Associazione per l'ordinaria gestione e convoca entro quindici giorni l'assemblea degli associati per le valutazioni e le decisioni da assumere.

Art. 23 SCIoglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di volontariato affiliata all'associazione o alla medesima ANVVF ODV in quanto ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al collegio dei Probiviri.

Art. 25 NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono valide le norme stabilite dal Codice del terzo settore e, in via residuale e in quanto compatibile, dal codice civile. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto nazionale ANVVF ODV, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

ART. 26 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie si elegge il Foro di Gorizia

Approvato dall'assemblea degli associati nella seduta del 15/05/2025

Segretario Verbalizzante

Presidente dell'Assemblea

Allegato
REGISTRATO A GORIZIA II ..23/05/2025
al n. 94 Vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro
* firma su delega del Direttore Provinciale
ANNA PECORARO

